



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SPADONI URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2009

Norme in materia di riconoscimento e sviluppo degli ecomusei

ONOREVOLI SENATORI. - Una innovativa forma di museo si va sviluppando negli ultimi anni in molti Paesi tra i quali l'Italia. Si tratta dell'ecomuseo, nato in Francia intorno agli anni '70 grazie all'opera di due museologi francesi, Hugues de Varine e Georges-Henry Rivière, considerati i padri fondatori degli ecomusei e ideatori dello stesso termine.

L'ecomuseo è difficilmente definibile e ancora oggi si utilizza la definizione data dai due predetti museologi francesi ed è legata alle differenze esistenti tra un museo come ancora lo intendiamo e l'ecomuseo. Perciò, alla «collezione» museale corrisponde il «patrimonio» ecomuseale, all'«immobile» corrisponde il «territorio» ed all'essere «pubblico» corrisponde la «popolazione». Da questo emerge che l'ecomuseo è «un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio» e quindi si fa coincidere con una determinata area geografica e con tutte le risorse e beni in essa contenute, comprese quella culturale e umana. L'ecomuseo quindi fornisce un servizio di conservazione della cultura e rappresenta anche una risorsa per la comunità all'interno della quale nasce. L'aspetto più interessante degli ecomusei è infatti la loro originalità, legata alla territorialità, e la capacità di adattarsi ai diversi contesti.

Gli ecomusei sono ormai una realtà importante su tutto il nostro territorio nazionale, dove se ne contano circa un centinaio.

Il primo riconoscimento legislativo in Italia risale al 1995, anno in cui la regione Piemonte ha emanato una propria legge regionale in materia, alla quale sono poi seguite quelle del Friuli, del Trentino, della Sardegna, della Lombardia, dell'Umbria, e così via.

Ma ecomusei sono presenti anche in regioni dove non ci sono ancora leggi che ne regolamentino l'attività.

In considerazione del fatto che tante leggi regionali contengono ormai forme di riconoscimento degli ecomusei, riteniamo utile una legge nazionale che abbia lo scopo di stimolare le regioni a legiferare e a sostenere iniziative che rappresentino occasione di sviluppo e conservazione di tratti caratteristici della realtà territoriale. Ulteriori scopi del presente disegno di legge sono da individuare nel sostegno economico agli ecomusei, attuato principalmente agevolando i contributi dei privati che potranno poi dedurre le offerte dall'imponibile ai fini fiscali, nonché la formazione del personale, insieme con tutte quelle iniziative che gli accordi di programma con le regioni potranno attuare nell'ambito delle competenze e delle attività che fanno capo ai Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Un marchio *ad hoc* concorrerà a rendere visibile questa rete museale ed a promuoverla a tutti i livelli, sia per finalità di studio che di turismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni in materia di istituzione degli ecomusei, intesi come patto con il quale la comunità stanziata si impegna a prendersi cura del relativo territorio.

2. Lo Stato favorisce le attività degli ecomusei quale espressione di un preciso territorio e dei suoi beni culturali, le cui finalità di studio, ricerca, conservazione e valorizzazione tendono a proteggere, migliorare e pubblicizzare il territorio medesimo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge propria l'istituzione dell'ecomuseo.

4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce con proprio decreto gli ecomusei e può riconoscere quelli già esistenti.

Art. 2.

(Accordi di programma)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province ed i comuni interessati stipulano un apposito accordo di programma-quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei modi e con

le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 3.

(Formazione)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lo Stato, previo accordo con le regioni, promuove e sostiene la formazione del personale addetto agli ecomusei.

2. Lo Stato promuove altresì la pubblicizzazione delle attività ecomuseali, a livello nazionale e internazionale.

Art. 4.

(Marchio nazionale degli ecomusei)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico marchio nazionale degli ecomusei italiani, che è utilizzato per le finalità di promozione previste dall'articolo 1, comma 2, della presente legge e che può essere affiancato allo stemma della regione o della città in cui risiede l'ecomuseo o al logo proprio dell'ecomuseo.

2. Ogni ecomuseo può fare richiesta al Ministero per i beni e le attività culturali del marchio nazionale di cui al comma 1 ed utilizzarlo autonomamente per i propri fini istituzionali, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1.